

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80

Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it

Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it

Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it

Calcio a 5 : calcio5_tn@figctrento.it

Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N° 89 del 29 Aprile 2014

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI ATTIVITA' DI AMBITO REGIONALE	1938
1.1 GIUSTIZIA SPORTIVA	1938
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO	1938
2.1 MATURITÀ AGONISTICA	1938
3. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO	1938
3.1 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA GIOVANISSIMI	1938
4. GARE	1939
4.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	1939
5. GIUSTIZIA SPORTIVA	1940
5.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE	1940

1. COMUNICAZIONI ATTIVITA' DI AMBITO REGIONALE

1.1 GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / BESCHLUESSE DES SPORTRICHTERS

Il Giudice Sportivo, Reifer Josef, assistito dai collaboratori Spinelli Lorenzo, Eschgfällner Robert e Zanotti Norbert e dal rappresentante A.I.A. Toccoli Michele, nella seduta del 29/04/14, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 25/ 4/2014

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/ 4/2014 KAOS BOLZANO - STIVO A.S.D.

Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata in quanto la palestra della scuola Archimede di Bolzano, dove come da programmazione avrebbe dovuto avere luogo con inizio alle ore 20,15, per accertata causa di forza maggiore era chiusa,

delibera

di disporre la ripetizione della gara stessa in data da destinarsi a cura del C.P.A. di Bolzano.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

2.1 MATURITÀ AGONISTICA

Esaminata la documentazione presentata dalla società interessata, visto quanto fissato dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., questo Comitato ha autorizzato a partecipare a gare di attività agonistica il seguente calciatore con decorrenza dal 30/04/2014:

FATTORE EDOARDO 22/04/1999 U.S. TESINO A.S.D.

3. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO

3.1 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA GIOVANISSIMI

In preparazione per gli impegni ufficiali del "Torneo Arge Alp 2014" della Rappresentativa Giovanissimi del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, i sotto elencati giocatori sono convocati per il "23^ MEMORIAL UGO BORTOLOTTI" presso il

CAMPO SPORTIVO DI TRENTO – TALAMO (sint.), GIOVEDÌ 01/05/2014 ALLE ORE 09:45

Gli stessi dovranno presentarsi vestiti con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico sig. Endrighi Giuseppe muniti del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Le società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell'art. 76 comma 2(*) e 3() delle NOIF.**

(*) **Art. 76, comma 2** I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari

(*) **Art. 76, comma 3** I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.

USD ALENSE	<i>FEDERICI Sebastiano</i>	AC MEZZOCORONA	<i>CAVAGNA Nicola</i>
ASD ANAUNE V. DI NON	<i>COVI Andrea</i>		<i>LECHTHALER Pietro</i>
	<i>IORI Massimo</i>		<i>SALVATERRA Yuri</i>
USD ARCO	<i>PAGANO Fabio</i>	ASD MORI S. STEFANO	<i>BIANCHI Filippo</i>
US AZZAURRA	<i>OSLER Francesco</i>		<i>CARPI Roberto</i>
US BAONE	<i>FORCINELLA Alessio</i>		<i>SCREMIN Nicola</i>
POL. CALISIO	<i>PRANDO Alessio Ruggero</i>	US RIVA DEL GARDA	<i>FERRAGLIA Lorenzo</i>
ASD FIEMME	<i>DELMARCO Mattia</i>		<i>MIORELLI Filippo</i>
	<i>DELVAI Filippo</i>	US VILLAZZANO	<i>PALLAORO Alessandro</i>
AC MEZZOCORONA	<i>BERTAGNOLLI Habtamu</i>		<i>PELLEGRINI Gianluca</i>
Selezionatore:	<i>ENDRIGHI Giuseppe</i>	Collaboratore:	<i>GRANDI Athos</i>
Accompagnatori Ufficiali:	<i>WEBBER Silvano</i>		<i>CERASO Antonio</i>
Medico:	<i>PAOLI Nicola</i>		

PROGRAMMA TORNEO – FINALE - GIOVEDI' 01/05/2014

ore 11.00

RAPP. TRENINO – A.C. MEZZOCORONA

4. GARE

4.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, **in neretto** le variazioni apportate:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE C

DATA VAR.	N°GG.	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA ORIG.	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
30/04/14	8R	ALTIPIANI CALCIO	VAL DI GRESTA	04/05/14	20.30	16.00	LAVARONE

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

GIRONE A

DATA VAR.	N°GG.	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA ORIG.	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
30/04/14	11R	MOLVENO	BASSA ANAUNIA	24/05/14	20.00	17.00	MOLVENO

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

GIRONE D

DATA VAR.	N°GG.	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA ORIG.	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
14/05/14	5R	RIVA DEL GARDA	SAN ROCCO	01/05/14	19.30	10.30	RIVA – RIONE 2 GIUGNO

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 28.04.2014, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

16) **DECISIONE DEFERIMENTO G.S. CRISTO RE E DANILO MONEGAGLIA DD. 27.01.2014**

Con provvedimento dd. 27.01.2014 la Procura Federale ha deferito alla Commissione disciplinare Provinciale Presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento:

- 1) Danilo Monegaglia della violazione dell'art. 1 co. 1 del C.G.S.
- 2) la società G.S. Cristo Re a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 C.G.S.

Il Procuratore, acconsente a ricercare un accordo finalizzato al patteggiamento con le parti.

Il sostituto Procuratore e la società dando atto della verità dei fatti oggetto del deferimento decidono di concordare la sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S.

- 1) 15 gg. di inibizione per Il signor Danilo Monegaglia
- 2) 200 euro di ammenda per la società G.S. Cristo Re

La Commissione Disciplinare visto l'art. 23 del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente

ORDINANZA

Per i fatti di cui al deferimento si applica la seguente sanzione:

- 1) **15 gg. di inibizione per Il signor Danilo Monegaglia**
- 2) **200 euro di ammenda per la società G.S. Cristo Re**

17) **DECISIONE DEFERIMENTO AGOSTINI ROBERTO, NARDELLI GIULIANO E AGOSTINI ITALO E LA SOCIETÀ U.S.D. SOPRAMONTE**

Con provvedimento dd. 25.03.2014 la Procura Federale ha deferito alla Commissione disciplinare Provinciale Presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento:

- 1) Agostini Roberto della violazione dell'art. 1 co. 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38 co. 1 delle NOIF e dal comunicato n. 1 della LND – Sg e S.
- 2) Agostini Italo della violazione dell'art. 1 co. 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38 co. 1 delle NOIF;
- 3) la società U.S.D. Sopramonte a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 C.G.S.

Il Procuratore, acconsente a ricercare un accordo finalizzato al patteggiamento con le parti.

Il sostituto Procuratore e la società dando atto della verità dei fatti oggetto del deferimento decidono di concordare la sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S.

- 1) 7gg di inibizione per il signor Agostini Roberto
- 2) € 50,00 di ammenda per la società U.S.D. Sopramonte

La Commissione Disciplinare visto l'art. 23 del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente

ORDINANZA

Per i fatti di cui al deferimento si applica la seguente sanzione:

- 1) **7gg di inibizione per il signor Agostini Roberto**
- 2) **€ 50,00 di ammenda per la società U.S.D. Sopramonte**

18) RECLAMO U.S. TELVE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 82 DEL 10 APRILE 2014 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRA A.C. AQUILA TRENTO – U.S. TELVE DEL 06.04.2014 DI SQUALIFICA COMMINATA AL GIOCATORE DAL FOLLO ALDO

La società U.S. Telve ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 10 aprile 2014 in riferimento alla gara tra A.C. Aquila Trento – U.S. Telve del 06.04.2014 di squalifica comminata al giocatore Dal Follo Aldo.

La società nel proprio ricorso contesta la misura della sanzione e chiede la riduzione della stessa.

La Commissione, letto il referto del direttore di gara, e considerato l'atteggiamento effettivamente tenuto dal giocatore che non appare connotato da particolare gravità ritiene equo ridurre di una giornata la sanzione.

PQM

La Commissione riduce a n. 3 giornate la squalifica del giocatore Dal Follo Aldo e ordina la restituzione della tassa di reclamo.

19) RECLAMO U.S. LA ROVERE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 85 DEL 17 APRILE 2014 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRA LA ROVERE - VERLA DEL 12.04.2014 DI SQUALIFICA COMMINATA AL GIOCATORE CATTANI NICOLAS

La società La Rovere ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 85 del 17 aprile 2014 in riferimento alla gara tra La Rovere - Verla del 12.04.2014 di squalifica comminata al giocatore Cattani Nicolas.

La società nel proprio ricorso contesta la misura della sanzione e chiede la riduzione della stessa.

La Commissione, letto il referto del direttore di gara, e considerato che non emergono elementi tali da comportare un ridimensionamento del comportamento del giocatore ritiene di confermare la sanzione inflitta.

PQM

La Commissione respinge il ricorso proposto dalla società U.S. La Rovere ed ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

Publicato in Trento il 29/04/2014

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)